



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ISERA

PROV. DI TRENTO

Rep. n. 760

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO
23 MAGGIO 2000 N. 164

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno DODICI del mese di LUGLIO
nella residenza municipale, avanti a me, Zaniboni dott. Paolo,
Segretario del Comune di Isera, autorizzato per legge a ricevere gli
atti del Comune in forma pubblico-amministrativa, con il mio
consenso non assistito da testimoni per espressa rinuncia delle parti
contraenti, che hanno i requisiti di legge, sono personalmente
comparsi i Signori:

1. RIGOTTI ENRICA nata a Rovereto (TN) il 08.08.1963,
domiciliata per la carica in Isera, Via A. Ravagni 8, in qualità
di Vicesindaco del Comune di Isera – c.f. 00203870225 – la
quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso Ente
ed in conformità all'autorizzazione di cui alla deliberazione
giuntale n. 65/2004 di data 31.05.2004, esecutiva;

2. AGUGLIA MARIAPAOLA nata a Napoli-Vomero (NA) il
28.11.1953, residente in Isera, Salita Sette Ville 8, in qualità
di amministratore unico della Isera srl con sede in Isera, Via
A. Ravagni 8 – c.f. 01851540227, la quale dichiara di agire
esclusivamente in nome e per conto della società stessa.

Reg. d. U. 12/2/04 è stato registrato a Rovereto
il 16/07/2004 al N. 774
Vol. 1 Serie 1 Sono state
esatte L. / € 132,83
Isera, li 21/02/2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Zaniboni

c. servizio distribuzione gas naturale

Bollo

Reg.

Ipot.


Volt.


Diritti

INVIM

Totale L./€ 132,83L. SEGRETARIO COMUNALE
Zaniboni dott. Paolo

m. p. p. p.





PREMESSO CHE

- ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00), il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali ai soggetti di cui all'articolo 14 comma 5 dello stesso decreto legislativo;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14 comma 1 del decreto legislativo n.164/00 saranno esercitati dal Comune di Isera con le modalità previste nel presente contratto di servizio;
- con delibera consiliare n.28/2003 di data 17.10.2004 il Comune di Isera ha deciso di procedere all'affidamento diretto ad una propria società del servizio di distribuzione di gas naturale;
- la società Isera srl ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

si conviene e stipula quanto segue

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1






Definizioni


1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, nonché le definizioni seguenti:

SEGREARIO COMUNALE
(Zamboni Dott. Paolo)
[Signature]

[Signature]

CONSIGLIO COMUNALE
(Aligoulli Enrica)
[Signature]

	ART. 2	
	<i>Oggetto del contratto</i>	
	2.1 Il contratto disciplina, ai sensi dell'art.14 comma 1 del decreto legislativo n.164/00, i rapporti tra titolare e gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Isera.	
	2.2. Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell'Autorità 21.12.2001 n.311/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n.84 del 10.04.2002, né all'attività di misura, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 9 della medesima deliberazione.	<div> <div> SECRETARIO COMUNALE (Zadoni Dori, Paolo)  </div> <div>  </div> </div>
	ART. 3	
	<i>Corrispettivo per l'affidamento del servizio</i>	
	3.1 Il corrispettivo per l'affidamento del servizio è complessivamente fissato in 32.000,00.= Euro , ed è versato dal gestore al titolare in due rate annue.	<div>  </div>
	3.2 Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 24.1.	
	ART. 4	
	<i>Principi generali e obblighi di servizio pubblico</i>	
	4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal contratto, in conformità agli indirizzi del titolare, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi	<div>   </div>
	c.servizio distribuzione gas naturale	



nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'Autorità in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 5

Obiettivi generali del servizio

5.1 Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dal contratto è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.41 comma 1 della legge 17 maggio 1999 n.144, nonché delle finalità di cui all'art.1 comma 1 della legge 14 novembre 1995 n.481.

5.2 Nello svolgimento del servizio, il gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:


- assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità, efficienza, continuità;
- garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;
- promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

ART. 6

Consegna delle reti e degli impianti e durata del contratto

6.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il titolare consegna al gestore le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione.

SEGRETERIO COMUNALE
(Zingoni Dott. Paolo)



M. J. J.

IL VICESINDACO
(Nigoli Enrico)

Zingoni Paolo



6.2 Delle operazioni di consegna delle reti e degli impianti, svolte da soggetti incaricati dalle parti, è redatto apposito verbale. Il verbale di consegna deve essere sottoscritto entro 7 (sette) giorni dal termine delle operazioni di consegna.

6.3 La scadenza del contratto è fissata al 31.12.2005.

6.4 Dopo la scadenza del contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante.

PARTE II

RAPPORTI TRA TITOLARE E GESTORE

ART. 7

Interventi di manutenzione

7.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.

7.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione.

7.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del

c.servizio distribuzione gas naturale

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841


~~SECRET~~

And frog

[illegible]

Rigoli Enrico

Three Eggs



servizio.

7.4 Con la cadenza di cui al comma 7.2, il gestore comunica al titolare gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.

ART. 8

Avvalimento di terzi

8.1. Il gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, per l'esecuzione materiale di opere, servizi e forniture. Nel caso l'affidamento sia all'ente proprietario si procederà direttamente.

8.2 Il titolare può autorizzare il gestore ad affidare a terzi in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio, la gestione del servizio medesimo, alle stesse condizioni previste dal contratto.

8.3 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.

ART. 9

Obblighi di informazione e di collaborazione

9.1 Il titolare assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Zanetti Dott. Paolo)

mezzogiorno

IL VICESINDACO
(Rigotti Enrica)

Duca B-ef



svolgimento del servizio.

9.2 Nei limiti delle sue competenze, il titolare assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interenti di sviluppo.

9.3 Il gestore assicura al titolare le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

PARTE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

sezione I

Disposizioni generali

ART.10

Disposizioni generali

10.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:


- a. sicurezza e continuità del servizio;
- b. livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- c. tariffe per l'erogazione del servizio;
- d. condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
- e. criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

10.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma 10.1, il gestore svolge il servizio sulla base delle

Stampa illeggibile e firma.

Firma illeggibile.

IL VICESINDACO
(Rigoli Enrico)
Firma illeggibile.





disposizioni contenute nel codice di rete approvato ai sensi dell'art.24 comma 5 del decreto legislativo n.164/00.

10.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il gestore è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta.

sezione II

Rapporti con i clienti finali

ART.11

Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

11.1 Il gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità.

11.2 Salvo quanto previsto all'art.23, il gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al comma 11.1

11.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

11.4 Il gestore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.


11.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di

SEGRETERIA COMUNALE
(Zaniboni Dott. Paolo)

mezzogiorno

IL VICESINDACO
(Rigotti Enrico)

Enrico Rigotti



distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al titolare entro 30 giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

ART.12

Allacciamento su richiesta del titolare per motivi di opportunità

12.1 Il titolare può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'art.11, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune di Isera.

12.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del comma 12.1 qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. E' fatto salvo il diritto del titolare di procedere ai sensi del comma 27.1.

sezione III

Rapporto con gli utenti

ART.13

Principi generali in materia di accesso al servizio

13.1 Il gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.

13.2 Salvo quanto disposto nella sezione II, il gestore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento

degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'art.26 del decreto legislativo n.164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

13.3 Salvo quanto previsto al comma 10.1 il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.

13.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al titolare, al Ministro delle Attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

ART. 14

Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

14.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.

14.2 E' vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.

14.3 Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 14.1, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

ART.15

Accesso al servizio per acquisto o scambio di capacità e di gas

15.1 Al fine di consentire l'accesso al servizio dell'utente che abbia acquistato nel mercato regolamentato delle capacità e del gas, il gestore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

ART.16


Erogazione del servizio

16.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

16.2 Fino all'entrata in vigore del codice di rete, il gestore rende pubbliche le condizioni generali di contratto che regolano l'erogazione del servizio. Il gestore non può negoziare condizioni particolari con gli utenti che appartengano al medesimo gruppo societario cui appartiene il gestore stesso. L'inadempimento di quest'ultima disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 24.1.

16.3 Salvo quanto previsto nel codice di rete, il gestore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.

16.4 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 16.2



devono prevedere che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il gestore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.

16.5 Le condizioni generali di contratto di cui al comma 16.2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il gestore è tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.

16.6 Ai fini di cui ai commi 16.4 e 16.5 il gestore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il gestore può anche:

- a. richiedere al Ministro delle Attività produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'art.17 comma 5 del decreto legislativo n.164/00;
- b. rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

ART. 17

Condizioni economiche per l'erogazione del servizio

17.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le opzioni

SEGRETERIA COMUNALE
(Zaubach, Paolo)

IL V. CES. NDACO
(R. Joli Enrico)

Enrico R. Joli



tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità.

Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.

17.2 L'offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi del comma 24.1.

17.3 Il gestore comunica al titolare, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui al comma 17.1, dando separata e motivata evidenza agli eventuali congruagli ai quali intende procedere. Il titolare può chiedere al gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti congruagli.

In caso di inerzia, il titolare può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.

17.4 Il gestore comunica al titolare l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.

17.5 Il titolare ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.

17.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai



provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente comma 10.1 lettera c), il gestore ne dà immediata comunicazione al titolare.

17.7 Nel caso previsto dal comma 17.6 il titolare può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui al comma 25.1.

sezione IV

Sicurezza nello svolgimento del servizio

ART.18

Livelli di sicurezza

18.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

ART.19

Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti

19.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART.20

Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti


20.1 Qualora il titolare anche a seguito delle verifiche di cui all'art.31 comma 3 della legge 09.01.1991 n.10 richieda al gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'art.16 comma 6 del decreto legislativo n.164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi

SEGRETERIO COMUNALE
(Zani D. Paolo)

Procuratore

VICESINDACO
(Rugli Erika)

D. M. 00 1/1



provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal titolare.

parte IV

Controlli, inadempimenti e sanzioni

ART.21

Controlli

21.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il titolare può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

21.2 In particolare, il titolare ha diritto di:

- a. chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b. accedere alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, dandone congruo preavviso al gestore.

ART.22

Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere


22.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e se, necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti

SEGRETERIA COMUNALE
(Zaniboni Don Paolo)

mepp

IL VICESINDACO
(Rigatti Enrica)

Enrica Rigatti





dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

22.2 Entro 7 (sette) giorni da ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.

22.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

ART. 23

Conseguenze degli inadempimenti

23.1 In caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 22.2 comporta il pagamento di una penale pari alla maggior cifra di 500,00.= Euro, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

23.2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 23.1 e dall'art. 28, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma del comma 22.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a 100,00.= Euro per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 24

Clausola risolutiva espressa

24.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verificino le

SEGRETERIA COMUNALE
(Zanetti Dott. Paolo)

Maequ

IL VICESINDACO
(Migueli Enrico)

Duca



condizioni previste nei commi del presente contratto di seguito indicati:

comma 3.2;

comma 14.2

comma 17.2

24.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:

a. nel caso in cui il gestore non provveda, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, al pagamento ovvero all'offerta reale della somma corrispondente agli oneri di cui all'art.14 comma 8 del decreto legislativo n.164/00, al gestore uscente;

b. nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

c. in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui al comma 22.3.

24.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui al comma 22.1

ART.25

Recesso per motivi di interesse pubblico

25.1 Il titolare può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico.



25.2 Il recesso deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 22.1, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

ART.26

Responsabilità nei confronti dei terzi

26.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il titolare degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

ART.27

Controversie di natura tecnica

27.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinano l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 28.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

27.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del titolare.

27.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

ART.28

Clausola compromissoria

28.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite all'autorità giudiziaria competente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Zambello Dott. Paolo)

[Handwritten signature]

IL VICESEGRETARIO
(Angeli Enrica)

[Handwritten signature]



parte V

Disposizioni finali

ART.29

Norme applicabili

29.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto, si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.

ART.30

Spese contrattuali

30.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto sono a carico del gestore, che all'uopo versa la somma di **Euro 431,22.=**.

ART.31

Norme finali

Si chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26.04.1986 n.131, trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

Di ciò richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto, da me pubblicato, mediante lettura fattane alle parti che, su mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà come dattiloscritto da persona di mia fiducia su venti pagine e due righe della ventunesima di un foglio in competente bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco

Isera srl – l'amministratore unico




Enrico Ball

Margherita





Il Segretario comunale



Handwritten signature